

# Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo - 1 giugno 2018

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

*Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro*

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p><b>C-125/18</b> <b>SPAGNA</b></p> <p><b>(SCAD. 5 GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p> <p><b>AGCM</b></p> <p><b>ABI</b></p>	<p><b><u>Tutela dei consumatori - Clausole abusive</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art 4.2 - valutazione del carattere abusivo delle clausole - della direttiva 13/1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (<i>dubbio se sia contrario con le disposizioni europee la circostanza che un organo giurisdizionale - spagnolo - invochi e applichi l' articolo 4, paragrafo 2, della dir 93/13 laddove tale disposizione non è stata trasposta nell'ordinamento nazionale per volontà del legislatore il quale ha perseguito un livello di protezione integrale in materia di clausole inserite da un professionista e se, in ogni caso, sia necessario fornire informazioni o pubblicità sui fatti o dati, o su alcuni di essi, ai fini della comprensione di una clausola essenziale</i>).</p>
<p><b>C-127/18</b> <b>REP. CECA</b></p> <p><b>(SCAD. 7 GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p>	<p><b><u>Rettifica della detrazione IVA</u></b></p> <p>Compatibilità con l'art. 90 della direttiva IVA - che consente agli SM di stabilire, mediante una deroga, condizioni che, in determinati casi, escludono una riduzione della base imponibile in caso di non pagamento totale o parziale - di una normativa nazionale che non consente ad un soggetto passivo di rettificare l'importo dell'imposta, qualora</p>

		quest'ultima sia divenuta esigibile, nel corso di un'operazione imponibile, nei confronti di un altro soggetto passivo che ha pagato solo parzialmente per l'operazione o non ha pagato affatto e che successivamente ha cessato di esistere come soggetto passivo dell'IVA.
<p><b>C-142/18</b> <b>BELGIO</b></p> <p><b>(SCAD. 5</b> <b>GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO</b> <b>ECONOMICO</b></p> <p><b>AGCOM</b></p> <p><b>AGCM</b></p>	<p><b><u>Comunicazioni elettroniche</u></b></p> <p>Interpretazione della definizione di servizio di comunicazione elettronica, di cui all'art. 2, lett. c), della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (<i>dubbio sulla riconducibilità all'interno della categoria dei servizi di comunicazione elettronica di un servizio di telefonia vocale su protocollo Internet - denominato SKYPE OUT - offerto tramite un software con terminazione su una rete telefonica pubblica commutata verso un numero fisso o mobile di un piano nazionale di numerazione</i>).</p>
<p><b>C-154/18</b> <b>IRLANDA</b></p> <p><b>(SCAD. 7</b> <b>GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ISTRUZIONE</b> <b>UNIVERSITA' E RICERCA</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E</b> <b>POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E</b> <b>FINANZE</b></p>	<p><b><u>Pubblico impiego -</u></b> <b><u>retribuzione - discriminazione</u></b> <b><u>indiretta</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art. 2 - nozione di discriminazione - della direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (<i>dubbio se si possa configurare una discriminazione indiretta fondata sull'età la circostanza che uno Stato membro, in qualità di datore di lavoro, introduca, al fine di ridurre il costo del pubblico impiego e contenere il deficit dei conti pubblici, livelli retributivi più bassi per insegnanti della scuola pubblica neoassunti, pur mantenendo inalterata la</i></p>

		retribuzione degli insegnanti già impiegati).
<p><b>C-220/18 PPU GERMANIA</b></p> <p><b>(POSSIBILE UDIENZA 14 GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. INTERNO</b></p>	<p><b><u>Mandato d'arresto europeo</u></b>  Interpretazione dell'art. 4 ("Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti") della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al Mandato d'arresto europeo (MAE) e alle procedure di consegna tra SM (<i>dubbio, alla luce della giurisprudenza della CGUE di cui alle cause riunite Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, sui criteri in base ai quali debbano essere valutate, ad opera dell'Autorità giudiziaria tedesca di esecuzione di un mandato d'arresto emesso dall'Ungheria, le condizioni di detenzione nello SM di emissione sotto il profilo dei diritti fondamentali dell'Unione</i>).</p>
<p><b>C-13/18 C-126/18 UNGHERIA</b></p> <p><b>(SCAD. 14 GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. ECONOMIA E FINANZE</b></p> <p><b>BANCA D'ITALIA</b></p>	<p><b><u>Direttiva IVA</u></b>  Compatibilità con la direttiva IVA n. 2006/112/CE e con i principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza della prassi dello Stato ungherese in forza della quale, nell'esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l'autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell'IVA dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi) in quanto, all'epoca della decisione dell'autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la CGUE ha dichiarato solo in seguito l'incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito.</p>

<p style="text-align: center;"><b>C-161/18</b> <b>SPAGNA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(SCAD. 19 GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>INPS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Pensione di vecchiaia – Trattamento tra uomo e donna</u></b></p> <p>Interpretazione dell'art 4, par 1 della direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (<i>dubbio se il numero degli anni di contribuzione considerati al fine di fissare la percentuale applicabile al calcolo della pensione di vecchiaia debba essere determinato allo stesso modo per i lavoratori a tempo pieno e per quelli a tempo parziale</i>)</p>
<p style="text-align: center;"><b>C-171/18</b> <b>REGNO UNITO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(SCAD. 19 GIUGNO)</b></p>	<p><b>MIN. GIUSTIZIA</b></p> <p><b>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</b></p> <p><b>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b></p> <p><b>PCM - DAGL</b></p> <p><b>PCM DIP. PARI OPPORTUNITA'</b></p> <p><b>INPS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Diritti pensionistici</u></b></p> <p>Compatibilità dell'art. 157 del TFUE (<i>"Parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"</i>) con le regole di un regime pensionistico convenzionale a prestazioni definite che conferisce la facoltà, riconosciuta dal diritto nazionale, previo emendamento del suo atto costitutivo, di ridurre retroattivamente il valore dei diritti pensionistici maturati da lavoratori tanto di sesso maschile quanto di sesso femminile per un periodo decorrente tra la data di un avviso scritto delle modifiche del regime previste e la data in cui l'atto costitutivo è effettivamente emendato (<i>dubbio sulla inderogabilità o meno dei diritti pensionistici maturati dai lavoratori sia di sesso maschile che di sesso femminile, a fronte di una riduzione retroattiva disposta mediante l'esercizio di una facoltà</i>)</p>

		<i>riconosciuta dal diritto nazionale).</i>
--	--	---